



Finlandia

Obbligazioni alimentari - Finlandia

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

L'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, è il *käräjäoikeus/tingsrätt* (Tribunale distrettuale). L'autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, è lo *hovioikeus/hovrätt* (Corte d'appello).

I recapiti di dette autorità giurisdizionali sono accessibili attraverso il sito web del ministero della Giustizia al seguente indirizzo: <http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html>.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

La procedura di impugnazione di cui all'articolo 33 prevede il ricorso, qualora dichiarato ricevibile, innanzi il *korkein oikeus/högsta domstolen* (Corte suprema) (se d'applicazione, capitolo 30, paragrafi 1-5 del codice di procedura civile).

La decisione emessa dalla Corte d'appello è impugnabile innanzi la Corte suprema.

Qualora voglia impugnare la decisione, la persona interessata deve richiedere alla Corte suprema l'autorizzazione a presentare ricorso.

Detta autorizzazione può essere concessa solo se appaia rilevante portare il caso dinnanzi alla Corte suprema al fine di ottenere una decisione sull'applicazione della normativa in altri casi analoghi oppure per garantire l'uniformità dell'applicazione della legge. L'autorizzazione può essere concessa anche qualora vi siano ragioni specifiche connesse ad errori procedurali o di altra natura sulla cui base sia stata resa la decisione impugnata e che ne giustificino la revoca o l'annullamento; oppure in presenza di altre ragioni importanti ai fini della sua concessione.

Le istruzioni per la presentazione del ricorso sono allegate alla decisione della Corte d'appello. Dette istruzioni indicano su quale base l'autorizzazione a presentare il ricorso può essere concessa secondo la legge e in che modo l'interessato debba procedere affinché il ricorso sia esaminato dalla Corte suprema. Il termine per introdurre la richiesta di autorizzazione e per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla data in cui la decisione della Corte d'appello è stata resa accessibile alle parti.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

Le domande di riesame ai fini dell'articolo 19 sono presentate all'autorità giurisdizionale che ha emesso pronuncia definitiva sulla causa in questione. La procedura che trova applicazione, in quanto compatibile, è dettata dalle sezioni da 3 a 5 e 14a del capitolo 31 del codice di procedura civile. I recapiti di dette autorità giurisdizionali sono accessibili attraverso il sito web del ministero della Giustizia: <http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html>.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

In Finlandia, l'autorità centrale è lo oikeusministeriö/justitieministeriet [ministero della Giustizia].

In appresso i recapiti:

Oikeusministeriö (ministero della Giustizia)

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö [ufficio per l'assistenza giudiziaria internazionale]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (governo)

Tel.: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

Indirizzo di posta elettronica: ✉ maintenance.ca@om.fi

Si prega di osservare che l'Istituto finlandese per le assicurazioni sociali (Kansaneläkeläitos o KELA), che è un'amministrazione pubblica, può esercitare talune funzioni conferite all'autorità centrale [per maggiori informazioni si veda l'articolo 71 paragrafo 1, lettera e) - Amministrazioni pubbliche]. Tutte le domande indirizzate alla Finlandia devono tuttavia essere inviate al ministero della Giustizia.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

Il Kansaneläkeläitos (Folkpensionsanstalten) [Istituto finlandese per le assicurazioni sociali] (KELA), è stato designato dalla Finlandia in quanto organismo pubblico ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3.

Quando concede una pensione a un creditore di alimenti, il Kansaneläkeläitos può adempiere le seguenti funzioni delle autorità centrali:

- presentare una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione che constati la forza esecutoria di una decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a);
- presentare una domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera b);
- presentare una richiesta per ottenere misure specifiche ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.

Le coordinate dell'Istituto per le assicurazioni sociali sono le seguenti:

Kansaneläkeläitos (Istituto per le assicurazioni sociali)

Perintäkeskus

PL 50

FI-00601 Helsinki

Finlandia

Telefono: +35820 634 4940 (soggetti privati)

+35820 634 4942 (servizi pubblici)

Fax: +35820 635 3330

E-mail: maintenance@kela.fi

Sito web: <http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf>

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

L'autorità competente ai fini dell'articolo 21 è l'*ulosottomies/utmättningsman* (ufficiale giudiziario) del luogo di residenza o domicilio del convenuto. L'istanza a cui detto articolo fa riferimento può essere presentata a qualunque agenzia esecutiva locale.

I recapiti di dette agenzie esecutive sono accessibili attraverso il sito web del ministero della Giustizia <http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html>.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La Finlandia accetta traduzioni dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 del regolamento, in finlandese, svedese e inglese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

La Finlandia accetta il finlandese, lo svedese e l'inglese come lingue di comunicazione.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 09/09/2020